

Al Sindaco del Comune di
RAGALNA (CT)
comunediragalna.ct.sindaco@pec.it

Al RUP
Geom. Francesco Costanzo
Responsabile Area Tecnica del Comune di
RAGALNA (CT)
comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it
ufficiotecnica@ragalna@gmail.com

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All' Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
CATANIA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Federici
CATANIA

Prot. n. 01/15

Palermo, 12/01/2015

Oggetto: Comune di Ragalna (CT) - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per attinenti la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, misura e contabilità, relativamente ai lavori di: "manutenzione straordinaria dello stadio comunale, rifacimento fondo di gioco con prato sintetico; PO-FESR 2007-2013 - linea di intervento 3.3.2.1 impiantistica sportiva ddg 563 12/04/2013 GURS n. 33/2013" - CIG 60221302E3 CUP_E47H10000130005
Segnalazione di irregolarità – richiesta di rettifica.

In relazione all'avviso indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di codesto Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa la non corretta applicazione delle norme di legge ai documenti di gara e talune criticità che di seguito si espongono.

Nello specifico da un attenta lettura del bando emerge che :

- a) all'Articolo 3 punto 3.1.a del Disciplinare di gara (capacità economico-finanziaria e tecnica) vengono richiesti, per l'ammissione alla gara, servizi espletati nelle classi e categorie:

Classe E.03 ("industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità", cui attengono: ostelli - pensioni- case albergo- ristoranti - motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice);

Classe V.03 ("viabilità speciale", cui attengono: strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - piste aeroportuali e simili).

Come indicato nell'oggetto dei lavori di cui si tratta e come rilevato dalla presa visione del Progetto definitivo e dei luoghi, gli interventi da realizzare riguardano invece l'edilizia e l'impiantistica sportiva, rubricati esplicitamente nel Decreto 31 ottobre 2013 n. 143, nella classe e categoria che segue:

Classe E.11 ovvero E.12 ("Cultura, vita sociale, sport, culto", cui attengono: aree e attrezzature per lo sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi)

Risulta pertanto evidente la errata attribuzione delle classi e categorie richieste, in quanto non attinenti a nessuno degli interventi da realizzare così come previsti nel progetto definitivo.

- b) L'importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 99.744,18 (e dunque immediatamente inferiore al limite di 100.000 euro) in base alla superiore classificazione delle opere e delle prestazioni richieste, da cui consegue che anche il corrispettivo posto a base di gara non è corretto.
- c) Nel bando di gara, al punto III.1.1), e nel disciplinare di gara, al punto 5.1.6, è previsto l'obbligo per i concorrenti di prestare cauzioni e garanzie a norma dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006.

In data 11/12/2014 il R.U.P. ha pubblicato un avviso di rettifica, che correttamente premette la inammissibilità di qualsiasi cauzione nella fattispecie in esame, citando quasi pedissequamente la nota prot. n. 0090202 del 13.08.2014 dell'ANAC in proposito; ma incomprensibilmente la rettifica apportata riguarda soltanto l'ammontare della cauzione e la dizione letterale del testo, contraddicendo le premesse e mantenendo invece il riferimento all'art.75 e una cauzione formalmente riferita all'art.38 comma 2 del medesimo d.lgs 163/2006, oltretutto in misura ben più alta del prescritto limite massimo dell'uno per cento e addirittura abnorme rispetto al minimo (uno per mille) previsto dal medesimo articolo.

In ogni caso è bene ricordare che la nota dell'ANAC appena citata risponde ad una precisa contestazione di questa Consulta (prot. n. 45/14 del 29/04/2014) indirizzata al Comune di Avola e per conoscenza all'AVCP, che ricordiamo si era già espressa con la Determinazione n. 6 del 11/07/2007, precisando in maniera argomentata che *"la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione"* e *"le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo"*, il che porta ad escludere l'applicazione a tali affidamenti delle ulteriori garanzie previste non solo negli artt. 75 e 113 del Codice ma anche dall'art.38.

A tal proposito valga anche il parere di precontenzioso n.152 del 14/09/2011, che si esprime conformemente a quanto fin qui affermato, e nel sito dell'ANAC è rubricato agli articoli 111 e 38 del Codice.

Nello stesso senso, la sentenza del Consiglio di Stato del 13 marzo 2007 n. 1231 (erroneamente riferita nell'avviso comunale come 7231) afferma espressamente che *“il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi”*.

Considerato che

- la determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è palesemente falsata da una errata individuazione delle classi e categorie di riferimento delle prestazioni richieste;
- tale errata individuazione comporta, di conseguenza, una errata determinazione del corrispettivo posto a base di gara;
- la richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile, costituisce una violazione dell'illustrata *ratio* normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le discipline dei lavori e delle prestazioni professionali, producendo addirittura un aggravio a carico dei progettisti rispetto agli stessi esecutori;
- il coacervo di tutte queste circostanze, oltre ai distinti valori negativi intrinseci, potrebbe configurarsi piuttosto come un ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo, di cui è fatto divieto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 241 del 1990, rubricato *“Principi generali dell'attività amministrativa”* e, in difetto di una pronta rettifica, come ipotesi di discriminazione ben più grave.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei professionisti concorrenti ma anche della stessa amministrazione appaltante, e

SI CHIEDE

al Responsabile unico del procedimento, e agli altri responsabili comunque individuati:

- a) la revoca del bando e del disciplinare di gara e la loro pronta rettifica nel senso indicato e la riapertura dei termini ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la preliminare verifica del corrispettivo posto a base di gara agli Ordini professionali di riferimento territorialmente competenti, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011 e con riferimento ai corretti parametri previsti per le prestazioni professionali dei lavori pubblici di cui al Decreto 31 ottobre 2013, n.143.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.